

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 settembre 1996, n. 497

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 225 del 25 settembre 1996), coordinato con la legge di conversione 19 novembre 1996, n. 588 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 273 del 21 novembre 1996), recante: "Disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli".

(GU n.294 del 16-12-1996)

Vigente al: 16-12-1996

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((...)).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 marzo 1996, n. 163, 27 maggio 1996, n. 293, e 26 luglio 1996, n. 394". I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 122 del 27 maggio 1996, n. 175 del 27 luglio 1996 e n. 225 del 25 settembre 1996).

Art. 1.

Interventi finanziari

1. Fermi gli impegni già previsti da altre leggi, il Ministro del tesoro e' autorizzato a sottoscrivere uno o più aumenti del capitale del Banco di Napoli S.p.a. unitamente all'intervento finanziario di una o più banche ed altri investitori istituzionali ovvero in presenza dell'impegno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), al fine di risanare, ristrutturare e privatizzare il Banco di Napoli.

2. Gli interventi finanziari delle banche e degli altri investitori istituzionali di cui al comma 1 possono assumere la forma di prestito subordinato, anche convertibile, ovvero di partecipazione al

capitale, anche attraverso aumenti di capitale riservati con emissione di azioni di risparmio o privilegiate, eventualmente convertibili in azioni ordinarie.

3. L'ammontare degli aumenti di capitale da parte del Tesoro e' determinato con decreti del Ministro del tesoro tenuto conto delle finalita' del presente decreto e degli impegni finanziari delle banche e degli altri investitori istituzionali.

4. Per la realizzazione dell'operazione prevista dai commi 1, 2 e 3, il Ministro del tesoro e' autorizzato a stipulare accordi di sindacato per la gestione del Banco, concedere diritti di prelazione sull'acquisto della partecipazione del Tesoro, acquistare a trattativa diretta o a seguito di offerta pubblica, azioni del Banco di Napoli o diritti di opzione sulle stesse anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato e alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e all'articolo 13 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. L'offerta di acquisto deve avere ad oggetto, almeno alle medesime condizioni, anche le azioni di risparmio.

5. La Banca d'Italia puo' disporre lo svincolo della somma depositata dal Banco di Napoli a titolo di riserva obbligatoria di cui all'articolo 10 della legge 26 novembre 1993, n. 483, al fine di facilitare il superamento della situazione di difficolta'.

6. Gli eventuali versamenti gia' effettuati dal Tesoro, destinati ad aumenti di capitale, vengono imputati al capitale dopo che si siano perfezionati gli aumenti di capitale del Tesoro di cui al comma 1.

Riferimenti normativi:

- Il testo completo dell'art. 1 del D.L. n. 332/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 474/1994 (Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni) e' il seguente:

"Art. 1. (Modalita' delle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici). - 1. Le vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilita' generale dello Stato non si applicano alle alienazioni delle partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni e ai conferimenti delle stesse societa' partecipate, nonche' agli atti ed alle operazioni complementari e strumentali alle medesime alienazioni inclusa la concessione di indennita' e manleva secondo la prassi dei mercati.

2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 viene effettuata di norma mediante offerta pubblica di vendita disciplinata dalla legge 18 febbraio 1992, n. 149, e relativi regolamenti attuativi; puo' inoltre essere effettuata mediante cessione delle azioni sulla base di trattative dirette con i potenziali acquirenti ovvero mediante il ricorso ad entrambe le procedure. La scelta della modalita' di alienazione e' effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica.

3. In caso di cessione mediante trattativa diretta di partecipazioni in societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica, ovvero, per le societa' controllate indirettamente, con deliberazione dell'organo competente, possono essere individuate le societa' per le quali, al fine di costituire un nucleo stabile di azionisti

di riferimento, la cessione della partecipazione deve essere effettuata invitando potenziali acquirenti, che presentino requisiti di idonea capacita' imprenditoriale, ad avanzare, agendo di concerto, offerte comprensive dell'impegno, da inserire nel contratto di cessione, di garantire, mediante accordo fra i partecipanti al nucleo stabile, determinate condizioni finanziarie, economiche e gestionali. Il contratto puo' altresì prevedere, per un periodo determinato, il divieto di cessione della partecipazione, il divieto di cessione dell'azienda e la determinazione del risarcimento in caso di inadempimento ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile. Il contratto di cessione e l'accordo fra i partecipanti al nucleo stabile, nonche' le eventuali modificazioni, devono essere depositati, entro quindici giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale della societa' e devono essere pubblicati nei successivi quindici giorni per estratto a cura della societa' su due quotidiani a diffusione nazionale.

4. Nel caso in cui tra i partecipanti al nucleo stabile sia presente il Ministro del tesoro, questi puo' riservarsi, per un periodo da indicare nel contratto di cui al comma 3, il diritto di prelazione nel caso di cessione della partecipazione.

5. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto concerne le partecipazioni del Ministero del tesoro, e gli altri enti pubblici per le loro partecipazioni, ai fini della predisposizione ed esecuzione delle operazioni di alienazione delle azioni delle societa' di cui al comma 1 e loro controllate e delle operazioni di conferimento, possono affidare, salvo quanto previsto dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, a societa' di provata esperienza e capacita' operativa nazionali ed estere, nonche' a singoli professionisti iscritti da almeno cinque anni negli albi previsti dalla legge incarichi di studio, consulenza, valutazione, assistenza operativa, amministrazione di titoli di proprieta' dello Stato e direzione delle operazioni di collocamento con facolta' di compiere per conto dello Stato operazioni strumentali e complementari, fatte salve le incompatibilita' derivanti da conflitti d'interesse. Gli incarichi di valutazione non possono essere affidati a societa' di revisione che abbiano svolto incarichi di consulenza in favore delle societa' di cui al comma 1 nei due anni precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto. I compensi e le modalita' di pagamento degli incarichi di cui al presente comma devono essere previamente stabiliti dalle parti.

6. Gli enti pubblici individuano criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni da essi detenute in conformita' con le norme vigenti in materia di dismissioni di partecipazioni dello Stato. Gli atti che dispongono tali criteri e procedure devono essere trasmessi entro sessanta giorni dalla adozione al Ministero del bilancio e della programmazione economica. I proventi delle dismissioni delle partecipazioni degli enti pubblici in societa' per azioni sono destinati, in via prioritaria, alla riduzione dell'indebitamento finanziario degli enti stessi.

7. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce criteri e procedure di carattere generale per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo

20 novembre 1990, n. 356, tenendo presenti le norme vigenti in materia di dismissioni delle partecipazioni dello Stato, nonché per l'utilizzo dei relativi proventi, che devono essere impiegati secondo criteri di diversificazione del rischio degli investimenti.

7-bis. Sono abrogati l'articolo 13, commi 4 e 5, e gli articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni.

7-ter. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 1993, n. 489, è sostituito dai seguenti: "Ai fini di quanto previsto all'art. 7, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, non costituisce realizzo per l'ente conferente il trasferimento delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti, qualora il trasferimento stesso venga deliberato dall'ente, secondo direttive di carattere generale emanate dal Ministro del tesoro per la diversificazione del rischio degli investimenti. La conformità della delibera alla direttive è accertata con decreto del Ministro del tesoro entro trenta giorni dal ricevimento della delibera stessa, decorso tale termine la conformità si intende accertata".

- Il testo vigente dell'art. 13 del D.Lgs. n. 356/1990 (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio) è il seguente:

"Art. 13 (Partecipazioni). - 1. L'acquisto o la cessione di azioni delle società conferitarie deve avvenire in conformità a delibere del consiglio di amministrazione, o di altro organo equivalente, sentito il collegio sindacale, o altro organo equivalente.

2. La delibera dell'ente che dispone l'acquisto ovvero la cessione di quote pari o superiori all'1 per cento del capitale delle società conferitarie deve indicare, rispettivamente, il prezzo massimo e il prezzo minimo e i criteri seguiti per la sua determinazione. La delibera deve essere trasmessa ad una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, che attesta la congruità del prezzo con una relazione sottoscritta a norma dell'art. 4, comma 2, del suddetto decreto.

3. Le cessioni al pubblico di azioni delle società conferitarie devono essere effettuate mediante offerta pubblica di vendita; possono essere liberamente effettuate le cessioni in borsa di azioni quotate nel limite complessivo dell'1 per cento del capitale delle società, riferito all'arco degli ultimi dodici mesi. Il ricorso a procedure diverse è soggetto ad autorizzazione del Ministro del tesoro".

- Il testo dell'art. 10 della legge n. 483/1993 (Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi) è il seguente:

"Art. 10. - 1. A fini di regolazione monetaria, la Banca d'Italia può disporre che gli enti creditizi costituiscano, a fronte della raccolta effettuata, una riserva mediante versamento di contante presso la Banca stessa. Resta comunque esclusa da qualsiasi obbligo di riserva la raccolta effettuata attraverso l'emissione di obbligazioni e certificati di deposito aventi scadenza originaria non inferiore a diciotto mesi.

2. L'ammontare della riserva prevista dal comma 1 non può eccedere il 17,5 per cento della raccolta.

3. Con provvedimento di carattere generale la Banca d'Italia fissa:

a) gli aggregati da considerare ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di riserva;

b) la misura delle aliquote, per il computo di riserva, anche differenziabile per tipologie di raccolta, fermo restante il limite complessivo previsto dal comma 2;

c) le modalita' di assolvimento dell'obbligo e di movimentazione delle somme depositate;

d) le penalita' da applicare per le inadempienze all'obbligo di versamento, entro una misura non eccedente il tasso base sulle anticipazioni a scadenza fissa maggiorato di 10 punti percentuali.

4. Sulle somme depositate la Banca d'Italia corrisponde una remunerazione determinata dalla Banca stessa, con provvedimento di carattere generale, tenendo conto del livello medio dei tassi di compenso pagati sulla raccolta, nonche' delle aliquote determinate a norma del comma 3. La misura della remunerazione, differenziabile per le diverse tipologie di raccolta, non puo' comunque eccedere il tasso ufficiale di sconto.

5. La Banca d'Italia puo' prevedere lo svincolo parziale o totale delle somme depositate per gli enti creditizi sottoposti alla procedura di amministrazione straordinaria.

6. Per l'inosservanza delle disposizioni generali o particolari impartite dalla Banca d'Italia in attuazione del presente articolo, si applicano gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481.

7. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in materia di riserva obbligatoria ai sensi dell'art. 32, primo comma, lettera f), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi fino a quando non siano modificate o sostituite in applicazione delle previsioni del presente articolo".

Art. 2.

Disposizioni relative agli attuali azionisti

1. Fermo il trasferimento immediato delle azioni e dei diritti di opzione, il corrispettivo che il Tesoro paghera' per l'acquisto delle azioni e dei diritti di cui al comma 4 dell'articolo 1 sara' determinato, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sulla base del prezzo realizzato a seguito della dismissione di cui all'articolo 5, (***aumentato degli eventuali utili di bilancio complessivamente realizzati dalle societa' cessionarie di cui all'articolo 3, comma 6, che sono attribuiti al Tesoro, e***)) ridotto degli eventuali oneri per la copertura delle perdite del Banco (***nei cinque esercizi successivi a quello in cui avviene l'aumento di capitale***)) conseguenti agli interventi a favore delle societa' cessionarie di cui all'articolo 3, comma 6 e dell'ammontare del capitale conferito dal Tesoro ai sensi del presente decreto, aumentato degli interessi calcolati al (***prime rate***)) ABI.

2. Ai titolari dei diritti di opzione relativi agli aumenti di capitale previsti dall'articolo 1, comma 1 del presente decreto, che non abbiano esercitato tali diritti, e' riconosciuta una somma che sara' determinata secondo i criteri e con le modalita' indicati nel precedente comma 1. Gli azionisti che alla data di entrata in vigore del presente decreto avessero gia' esercitato il diritto di opzione potranno revocare la sottoscrizione entro il termine stabilito dalla delibera assembleare per l'esercizio del diritto di opzione.

3. Ai titolari delle azioni, in circolazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, viene attribuito il diritto di acquistare, al valore nominale, successivamente ai conferimenti del Tesoro di cui all'articolo 1, un'azione ordinaria posseduta dal Tesoro ogni quindici azioni di qualunque categoria. Con decreto del Ministro del tesoro verranno disciplinate le modalita' operative di

esercizio del diritto.

4. Il diritto al corrispettivo e il diritto all'acquisto di cui ai commi 1 e 2 e 3 possono essere rappresentati da documenti negoziabili, le cui caratteristiche sono determinate con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Art. 3.

C o n d i z i o n i

1. Gli interventi finanziari del Tesoro di cui all'articolo 1 sono condizionati:

a) all'accertamento, entro il 30 giugno 1996, della situazione patrimoniale del Banco di Napoli alla data del 31 marzo 1996 e ai relativi provvedimenti di adeguamento del capitale sociale;

b) alla deliberazione, entro il 30 giugno 1996, da parte degli organi amministrativi del Banco, di un idoneo piano di ristrutturazione, da elaborare con l'ausilio di un consulente specializzato, scelto dal Tesoro con le modalità di cui agli articoli 1 e 13 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, da sottoporre all'approvazione della Banca d'Italia e conforme all'ordinamento comunitario, e che individui i criteri, i tempi e le modalità per il risanamento patrimoniale ed economico e per la ristrutturazione del Banco e del gruppo e ne definisca le strategie gestionali;

c) all'intervenuta stipulazione, non oltre il 31 luglio 1996, di accordi sindacali che comportino la diminuzione, entro il 31 dicembre 1997, del costo del lavoro, anche attraverso la riduzione del costo unitario ai livelli medi nazionali del settore del credito, compresa la revisione dei regimi pensionistici integrativi, incluso quello destinato a realizzare la garanzia di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 218, e all'articolo 4 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. In sede di accordi, potrà essere adottato anche il regime di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Detti accordi, stipulati dalle associazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono efficaci anche se in deroga a disposizioni di legge o di contratto collettivo, nei confronti di tutti gli interessati;

d) agli interventi finanziari di cui al comma 2 dell'articolo 1 ovvero all'assunzione di impegni a partecipare alla dismissione di cui all'articolo 5, secondo quanto previsto con apposito decreto del Ministro del tesoro.

2. In pendenza delle condizioni di cui al comma 1, il prestito obbligazionario sottoscritto dalla Cassa depositi e prestiti e rilevato dal Tesoro entro il 15 giugno 1996 e convertito in un prestito subordinato alle medesime condizioni di tasso. Tale conversione e' subordinata alla concessione in favore del Tesoro del pegno, con diritto di voto, delle azioni del Banco di Napoli di proprietà dell'azionista di maggioranza, ovvero al conferimento, in favore del Tesoro, di mandato irrevocabile, anche per più assemblee e senza indicazione di istruzioni, ad esercitare il diritto di voto relativo alle azioni del Banco di Napoli di proprietà dell'azionista di maggioranza, al fine di consentire al Tesoro di disporre della maggioranza dei diritti di voto nelle assemblee convocate per le operazioni sul capitale sociale e per il rinnovo degli organi ai sensi degli articoli 1 e 3 del presente decreto. Convertito il prestito, il Ministro del tesoro provvede, anche con apposito atto amministrativo, al rinnovo dei componenti degli organi societari del Banco, anche al fine di agevolare gli interventi finanziari delle banche e degli altri investitori istituzionali che abbiano assunto i relativi impegni. Il prestito subordinato e i relativi interessi maturati sono utilizzati dal Tesoro per la sottoscrizione degli aumenti di capitale di cui all'articolo 1.

3. Relativamente alle pensioni integrative, alle quote di pensione ed alle pensioni sostitutive, a carico del Banco di Napoli, i

meccanismi perequativi, comunque previsti, rimangono temporaneamente sospesi, ricominciando ad operare dall'esercizio in cui l'integrazione delle riserve matematiche, necessaria a coprirne gli oneri, non pregiudicherà la realizzazione di utili netti, e comunque non prima del 31 dicembre 2000. Per le pensioni sostitutive la quota soggetta al blocco è pari al 15% dell'importo spettante nell'anno 1996. È escluso ogni successivo recupero, sotto qualsiasi forma, degli aumenti non maturati nel periodo di sospensione.

4. Al fine di favorire l'attuazione del piano di ristrutturazione del Banco di Napoli S.p.a., da approvarsi dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 1, lettera b), limitatamente ai lavoratori il cui rapporto di lavoro venga a cessare entro il 31 dicembre 1998 e che abbiano maturato, o maturino entro tale data, almeno trenta anni di contribuzione comunque utili nella gestione speciale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, è consentito al Banco di Napoli S.p.a. di provvedere alla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale fino alla data di maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia, secondo piani aziendali predisposti sentite le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

5. In relazione agli eventuali provvedimenti di adeguamento del capitale del Banco di Napoli, gli effetti di cui all'articolo 15, comma nono, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché gli effetti di cui agli articoli 2447 e 2448, comma primo, n. 4), del codice civile sono sospesi fino al 31 dicembre 1996. In pendenza delle condizioni di cui al comma 1 restano sospesi, nei confronti del Tesoro, gli effetti di cui alla legge 18 febbraio 1992, n. 149. Alle operazioni di aumento di capitale previste dal presente decreto non si applica la disposizione dell'articolo 2441, comma 3, del codice civile.

6. Al fine di agevolare la ristrutturazione del gruppo creditizio Banco di Napoli, la Banca d'Italia può concedere al Banco di Napoli S.p.a. anticipazioni con le modalità di cui al decreto del Ministro del tesoro del 27 settembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 ottobre 1974, a fronte delle perdite derivanti da finanziamenti e altri interventi effettuati dal Banco a favore di società del gruppo poste in liquidazione, e nell'interesse dei creditori delle medesime, ovvero a favore di società del gruppo a cui siano stati ceduti, previa autorizzazione della Banca d'Italia, crediti ed altre attività (*non immobiliari*) del Banco per la parte che eccede la copertura di cui all'articolo 6, comma 2; alle cessioni di cui al presente comma ed a quelle poste in essere dalle società cessionarie si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

((6-bis. L'autorizzazione della Banca d'Italia di cui al comma 6))
((e' subordinata alla concessione in favore del Tesoro del pegno,))
((con diritto di voto, delle azioni delle società cessionarie di))
((proprietà del Banco di Napoli, ovvero anche alla concessione,))
((in favore del Tesoro, di mandato irrevocabile, anche per più))
((assemblee e senza indicazione di istruzioni, ad esercitare il))
((diritto di voto, al fine di consentire al Tesoro di disporre))
((della maggioranza dei diritti di voto.))

7. Gli atti concernenti operazioni di cessione di azienda, di rami di azienda, di beni e di rapporti giuridici, anche individuabili in blocco, posti in essere per le finalità di cui al presente decreto dal Banco o dalle società del gruppo creditizio Banco di Napoli entro il 30 giugno 1997, sono soggetti ad unico tributo, sostitutivo di ogni altro, nella misura fissa di lire un milione.

Riferimenti normativi:

- Il testo dell'art. 13 del citato D.L. n. 332/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 474/1994, e' il seguente:

"Art. 13 (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri

conseguenti alle operazioni di cessione dei cespiti da dismettere si provvede a carico dei relativi proventi. Al fondo di ammortamento di cui all'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, sono versati i proventi derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato di cui al presente decreto al netto degli oneri inerenti alle medesime.

2. Al capitolo dello stato di previsione dell'entrata di cui all'art. 3, comma 2, della citata legge n. 432 del 1993 affluiscono, con le modalita' stabilite dal Ministro del tesoro, a far data dal 31 maggio 1994, i proventi delle operazioni al netto degli oneri relativi alle operazioni di collocamento, ivi comprese quelle strumentali e complementari.

3. Ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro sono iscritte le quote dei proventi di cui al comma 2 destinate alla copertura degli ulteriori oneri relativi alle operazioni previste dal presente decreto.

4. Agli oneri relativi alle operazioni di conferimento di cui all'art. 1 fanno carico alla societa' conferitaria.

5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Il Ministro del tesoro trasmette al Parlamento una relazione semestrale sulle operazioni di cessione delle partecipazioni in societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, effettuate nel semestre precedente, nella quale sono espressamente indicati per ogni singola cessione:

a) i proventi lordi;

b) le forme e le modalita' ammesse per il pagamento del corrispettivo dell'alienazione;

c) i compensi per gli incarichi di consulenza e di valutazione di cui all'art. 1, comma 5 del presente decreto;

d) le quote dei proventi lordi destinate alla copertura degli oneri e dei compensi connessi alle operazioni di collocamento e di cessione".

- Il testo dell'art. 3, comma 3, della legge n. 218/1990 (Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico) e' il seguente:

"3. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore creditizio, norme dirette a disciplinare, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, il trattamento previdenziale dei dipendenti in servizio e in quiescenza degli enti pubblici creditizi esclusi o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto disciplinati, rispettivamente, dall'allegato T all'art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486, e dalla legge 20 febbraio 1958, n. 55. A tal fine le disposizioni delegate dovranno:

a) fissare procedure e modalita' dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria. In particolare, dovra' essere previsto che i dipendenti attuali e futuri e quelli in quiescenza degli enti creditizi pubblici siano complessivamente iscritti ad una gestione speciale presso l'ente previdenziale, e che il regime contributivo attualmente a carico dei lavoratori possa essere modificato solo per via contrattuale. Per il personale in quiescenza dovra' essere previsto che la quota di pensione di pertinenza della gestione speciale, rispetto al trattamento

complessivamente erogato, venga fissata mediante aliquote percentuali determinate secondo parametri medi di riferimento che tengano conto delle differenze esistenti. Al fine di evitare costi aggiuntivi per l'ente previdenziale, l'equilibrio finanziario di tale gestione dovra' essere garantito per i primi venti anni dai medesimi enti creditizi pubblici, ciascuno nella misura in cui abbia eventualmente contribuito negli anni al verificarsi del disavanzo;

b) prevedere che, a seguito di apposite convenzioni con l'ente previdenziale, il trattamento pensionistico continui ad essere erogato per il tramite delle suddette societa' o enti;

c) stabilire procedure e modalita' con le quali i fondi pensione delle societa' od enti i cui dipendenti in servizio e in quiescenza non sono ricompresi nell'assicurazione obbligatoria si trasformino, mantenendo le attuali attivita' patrimoniali, in fondi integrativi gestiti secondo criteri di continuita', mediante modifiche statutarie ove siano dotati di autonoma personalita' giuridica. Ai dipendenti in servizio ed in quiescenza degli enti creditizi pubblici assoggettati al regime esclusivo o esonerativo andranno garantite le disposizioni di miglior favore dei rispettivi fondi di previdenza ed un trattamento economico complessivo tra pensione della gestione speciale e pensione integrativa pari a quello in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) favorire eventuali mobilita' internazionali e fronteggiare situazioni di crisi di cui all'art. 5, comma 1, lettera d)".

- Il testo dell'art. 4 del D.Lgs. n. 357/1990 (Disposizione sulla previdenza degli enti pubblici creditizi) e' il seguente:

"Art. 4 (Garanzia del trattamento complessivo risultante dalle disposizioni dei regimi esclusivi o esonerativi soppressi in favore degli iscritti di cui ai precedenti articoli 2 e 3). - 1. Per gli iscritti alla gestione speciale indicati negli articoli 2 e 3 e' fatto salvo il diritto al trattamento previdenziale complessivo di miglior favore previsto dalle forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti esclusive od esonerative di rispettiva iscrizione, che agli effetti del richiamato diritto continuano ad operare.

2. La differenza tra il trattamento complessivo di cui al comma 1, tempo per tempo determinato, e la pensione o la quota di pensione a carico della gestione speciale ai sensi rispettivamente dell'art. 2 e dell'art. 3, incrementate per effetto della disciplina di perequazione automatica, e' posta a carico dei fondi o casse di cui all'art. 5 ovvero direttamente dei datori di lavoro di cui all'art. 1".

- Il testo completo dell'art. 2 del D.Lgs. n. 124/1993 (Disciplina nelle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente:

"Art. 2 (Destinatari). - 1. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite:

a) per i lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici, identificati per ciascuna forma secondo il criterio di appartenenza alla medesima categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, e distinti eventualmente anche per categorie contrattuali, oltre che secondo il criterio dell'appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese o diversa organizzazione di lavoro e produttiva;

b) per raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia

di liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio;

b-bis) per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono essere istituite:

a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b-bis), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita;

b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio".

- Il testo dell'art. 19 della legge n. 300/1970 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) e' il seguente:

"Art. 19 (Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali). - Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unita' produttiva, nell'ambito:

a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unita' produttiva.

Nell'ambito di aziende con piu' unita' produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento".

- Il testo dell'art. 1 del citato D.Lgs. n. 357/1990 e' il seguente:

"Art. 1 (Iscrizione all'INPS dei dipendenti degli enti creditizi esclusi o esonerati dall'AGO). - 1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1991 sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti i seguenti soggetti:

a) i lavoratori dipendenti, in servizio alla data del 31 dicembre 1990, degli enti creditizi pubblici esclusi o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per effetto dell'allegato T all'art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486, e della legge 20 febbraio 1958, n. 55;

b) i lavoratori dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 1990 dagli enti creditizi pubblici di cui alla lettera a) e dalle societa' per azioni risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218, effettuate dagli enti creditizi pubblici richiamati, componenti il gruppo creditizio di cui all'art. 5, comma 1, della legge stessa;

c) i titolari di trattamenti pensionistici diretti o ai superstiti a carico delle forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti esclusive o esonerative previste per i lavoratori dipendenti dagli enti creditizi pubblici di cui alla lettera a) e i titolari di posizioni assicurative per prestazioni differibili presso le forme di assicurazione obbligatoria medesime, nei casi di cessazione anticipata dal servizio senza obbligo di ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria.

2. L'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, dei titolari di trattamenti pensionistici e dei titolari di posizioni assicurative di cui al comma 1 e' effettuata, ai fini dell'assolvimento della garanzia di cui al successivo art. 7, in una gestione speciale che e' istituita con la presente disposizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale con autonomia gestionale.

3. Alla gestione speciale di cui al comma 2, sovraintende il comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti integrato, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da sei rappresentanti dei lavoratori dipendenti, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative al livello nazionale del settore credito.

4. Il comitato di cui al comma 3 ha i seguenti compiti:

a) predisporre, in conformita' ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, i prospetti evidenziando l'ammontare delle entrate e delle uscite afferenti la gestione, corredati da apposita relazione;

b) vigilare sull'applicazione delle norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 6 e 7 del presente decreto ed esprimere parere sulle questioni che possono sorgere nell'applicazione stessa.

5. La decisione, in unica istanza, dei ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione speciale e' attribuita al comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti nella composizione originaria, con applicazione delle norme sui termini di cui all'art. 47, commi 3 e 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88".

- Il testo completo dell'art. 15 del D.L. n. 95/1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216/1974 (Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari), e' il seguente:

"Art. 15. - Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del cinque per cento del valore nominale dell'azione.

Gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo privilegiato stabilito nel primo comma, di cui l'assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento del valore nominale dell'azione.

L'atto costitutivo puo' stabilire il dividendo privilegiato di cui al primo comma e la maggiorazione di cui al comma precedente in misura superiore a quelle ivi indicate.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nel primo comma o stabilita ai sensi del terzo comma, la differenza e' computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

Allo scioglimento della societa' le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il

valore nominale complessivo delle altre azioni.

Se in conseguenza della riduzione del capitale per perdite l'ammontare delle azioni di risparmio e delle azioni a voto limitato supera la meta' del capitale sociale, il rapporto previsto nel primo comma dell'art. 14 deve essere ristabilito entro due anni mediante emissioni di azioni ordinarie da attribuire in opzione ai possessori di azioni ordinarie. Tuttavia, se la parte di capitale rappresentata da azioni ordinarie si e' ridotta al disotto del quarto del capitale sociale, deve essere riportata almeno al quarto entro tre mesi.

La societa' si scioglie se il rapporto fra azioni ordinarie e azioni senza voto o con voto limitato non e' ristabilito entro i termini predetti.

Le deliberazioni relative alla riduzione e alla reintegrazione del capitale debbono assicurare, mediante i necessari raggruppamenti o frazionamenti, la parita' di valore nominale delle azioni".

- Si riporta, di seguito, il testo degli articoli 2441, 2447 e 2448 del codice civile:

"Art. 2441 (Diritto di opzione). - Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione deve essere pubblicata nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in borsa, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti in borsa dagli amministratori, per conto della societa', per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma.

Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura.

Quando l'interesse della societa' lo esige, il diritto di opzione puo' essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la meta' del capitale sociale, anche se la deliberazione e' presa in assemblea di seconda o terza convocazione.

Le proposte di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del quarto o del quinto comma, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruita' del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e la relazione

giurata dell'esperto designato dal presidente del tribunale nell'ipotesi prevista dal quarto comma devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in borsa, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.

Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento del capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche o da enti o società finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per la società e la borsa, con obbligo di offrirle agli azionisti della società in conformità con i primi tre commi del presente articolo. Le spese di tale operazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento del capitale deve indicarne l'ammontare.

Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società. L'esclusione dell'opzione in misura superiore al quarto deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma".

"Art. 2447 (Riduzione del capitale sociale al disotto del limite legale). - Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'art. 2327, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società".

"Art. 2448 (Cause di scioglimento). - La società per azioni si scioglie:

- 1) per il decorso del termine;
- 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2447;
- 5) per deliberazione dell'assemblea;
- 6) per le altre cause previste dall'atto costitutivo.

La società si scioglie inoltre per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge, e per la dichiarazione di fallimento se la società ha per oggetto un'attività commerciale. Si osservano in questi casi le disposizioni delle leggi speciali".

- La legge 18 febbraio 1992, n. 149, reca: "Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli".

- Si riporta il testo del dispositivo del D.M. 27 settembre 1974 "Anticipazioni a ventiquattro mesi presso la Banca d'Italia":

"Ferma la misura dell'interesse sulle anticipazioni presso la Banca d'Italia, sono consentite anticipazioni a ventiquattro mesi, sui buoni del Tesoro a lunga scadenza, all'interesse dell'1 per cento a favore di aziende di credito che surrogatesi ai depositanti di altre aziende in liquidazione coatta, si trovino a dover ammortizzare, perché in tutto o in parte inesigibile, la conseguente perdita nella loro esposizione. La Banca d'Italia regolerà

l'ammontare del ricorso a tali anticipazioni in rapporto all'entita' della perdita e all'esigenza dei piani di ammortamento.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore dal giorno della sua pubblicazione".

- Il testo completo dell'art. 58 del citato D.Lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e' il seguente:

"Art. 58 (Cessione di rapporti giuridici a banche). - 1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

2. La banca cessionaria da' notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia puo' stabilire forme integrative di pubblicita'.

3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validita' e il loro grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione.

4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.

5. I creditori ceduti hanno facolta', entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.

6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilita' del cedente".

Art. 4.

Societa' del gruppo in liquidazione

1. I fondi di previdenza aziendali delle societa' del gruppo Banco di Napoli in liquidazione sono liquidati secondo piani approvati dalla Banca d'Italia. L'esecuzione dei piani determina l'estinzione delle obbligazioni delle societa' nei confronti degli iscritti ai fondi. La liquidazione non puo' comportare una spesa superiore alle riserve matematiche indicate nei bilanci tecnici attuariali, utilizzati per la redazione dei bilanci societari al 31 dicembre 1995, maggiorate di un importo non superiore al 25%.

Art. 5.

D i s m i s s i o n e

1. Entro la fine dell'anno 1996 il Tesoro attiva le procedure per la dismissione della propria partecipazione ((**di controllo**)) nel Banco di Napoli con le modalita' previste dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, secondo procedure competitive, tenendo conto degli eventuali diritti di prelazione concessi con procedura competitiva, nonche' dei diritti di acquisto previsti ai sensi del presente decreto.

2. All'acquisto effettuato in sede di dismissione di cui al comma 1 non si applica l'articolo 10 della legge 18 febbraio 1992, n. 149.

Riferimenti normativi:

- Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 149/1992 e' il seguente:

"Art. 10. - Chiunque intenda acquisire direttamente o indirettamente, per il tramite di interposta persona o di

societa' fiduciaria ovvero attraverso la partecipazione a sindacati di voto, il controllo di una societa' quotata in borsa o ammessa alle negoziazioni nel mercato ristretto deve promuovere un'offerta pubblica di acquisto relativamente alle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della societa', nonche', ove emessi, ai titoli convertibili in azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della stessa societa' o rappresentativi del diritto di sottoscrivere o acquistare le medesime azioni. L'offerta deve riguardare almeno un ammontare di titoli che consenta complessivamente di acquisire il controllo della societa', fermo restando il quantitativo minimo prescritto dall'art. 18, comma 1.

2. Ai fini del presente articolo il controllo si realizza attraverso una partecipazione che consenta di disporre della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria, ovvero di esercitare un'influenza dominante nella medesima assemblea, anche tramite interposta persona, societa' fiduciaria, o attraverso partecipazione a sindacati di voto.

3. Qualora non sia possibile individuare uno o piu' azionisti di controllo ai sensi del comma 2, l'obbligo di cui al comma 1 sussiste quando s'intende acquisire direttamente o indirettamente, tramite interposta persona o la partecipazione a sindacati di voto, una partecipazione non inferiore a quella posseduta direttamente o indirettamente, per il tramite di interposta persona o di societa' fiduciaria, dall'azionista ovvero, nel caso in cui esistano sindacati di voto, dagli azionisti in possesso della maggioranza relativa dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria. In tali casi la Consob, in base alle informazioni di cui e' destinataria, rende periodicamente noto, per ogni societa', entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti, l'ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di cui al presente comma.

4. Qualunque patto o accordo che comporti per gli aderenti limitazioni o regolamentazioni del diritto di voto, obblighi o facolta' di preventiva consultazione per l'esercizio dello stesso, obblighi circa il trasferimento di azioni, ovvero qualunque accordo per l'acquisto concertato, deve essere comunicato, a pena di inefficacia, alla Consob, entro cinque giorni dalla data di stipulazione, e reso pubblico, per estratto, mediante annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici. La Consob, con regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, indica le modalita' ed i contenuti dell'annuncio.

5. Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali e' stata omessa la comunicazione di cui al comma 4 non puo' essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione e' impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile qualora i voti inerenti alle predette azioni siano stati determinanti per il raggiungimento della maggioranza richiesta. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Consob. Le azioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

6. In caso di violazione delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 32.

7. Chiunque abbia comunque acquisito un ammontare di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria pari alla meta' delle partecipazioni previste nei commi 2 e 3

non puo' acquisire, nell'arco di dodici mesi, ulteriori azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria in misura eccedente il quinto dei titoli posseduti e comunque il 2 per cento del capitale sociale se non mediante offerta pubblica di acquisto. L'obbligo di offerta pubblica di acquisto in ogni caso non sussiste qualora un'unica societa' detenga direttamente il controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile e la maggioranza del capitale sociale.

8. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 7, l'ammontare delle partecipazioni previste ai commi 2, 3 e 7 puo' essere raggiunto e superato anche tramite acquisti effettuati al di fuori della borsa o del mercato ristretto, ovvero tramite l'esercizio di diritti su titoli convertibili in azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o su titoli rappresentativi del diritto di sottoscrivere o acquistare dette azioni, a condizione che l'acquirente promuova, entro trenta giorni dalla data dell'acquisto anche fuori dei predetti mercati regolamentati che ha determinato il superamento dell'ammontare medesimo, un'offerta pubblica di acquisto per un quantitativo di titoli non inferiore a quello acquistato e per un prezzo non inferiore alla media ponderata dei prezzi di acquisto. Ai fini dell'applicazione del presente comma si considera come un unico acquisto la somma degli acquisti singolarmente inferiori al 2 per cento compiuti per un ammontare pari o superiore a tale percentuale nell'arco dei dodici mesi.

9. Chi, direttamente o indirettamente, abbia acquisito, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e 8 il controllo di una societa' quotata nei mercati regolamentati deve promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalita' dei titoli, alle condizioni anche di prezzo stabilite dalla Consob, quando il flottante e' inferiore al 10 per cento o al minor limite stabilito dalla Consob con effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della relativa comunicazione.

10. Il diritto di voto inerente alle azioni acquisite in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 7 e 8 non puo' essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione e' impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile qualora il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi sia stato determinante ai fini del raggiungimento della necessaria maggioranza. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Consob, e per le banche e le assicurazioni, rispettivamente, anche dalla Banca d'Italia e dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni per le quali a norma del presente comma non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In caso di violazione della disposizione di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 32.

11. La partecipazione azionaria acquisita in violazione dei commi 1, 3, 7 e 8 deve essere alienata entro dodici mesi. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un ventesimo a un decimo del valore dei titoli per i quali deve essere promossa un'offerta pubblica di acquisto.

12. L'acquisizione del controllo di una societa' quotata nei mercati regolamentati derivante da operazioni

effettuate tra societa' direttamente legate da rapporto di controllo ovvero direttamente controllate da una stessa e unica societa', ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, non e' soggetta alle disposizioni di cui ai commi 1, 3, 7 e 8 del presente articolo".

Art. 6.

Copertura finanziaria

1. Per le finalita' del presente decreto, il Ministro del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti nell'importo complessivo massimo di L. 2.000 miliardi nell'ambito dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 450. Le somme derivanti dai mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

2. I proventi netti derivanti dalla dismissione di cui all'articolo 5 sono versati all'entrata del bilancio per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro e destinati alla copertura, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, delle eventuali perdite che potranno determinarsi in seguito agli interventi a favore delle societa' cessionarie di cui all'articolo 3, comma 6 ed al pagamento dei corrispettivi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2; le somme non utilizzate vengono versate al fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, per le finalita' e con le modalita' previste dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

Riferimenti normativi:

- Il D.L. n. 450/1996, recante: "Interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonche' modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210", non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali. Detto decreto e' stato sostituito dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, in corso di conversione in legge. Le disposizioni dell'art. 1 del D.L. n. 450/1996 sono state trasfuse (con identica formulazione) nell'art. 1 del D.L. n. 548/1996, in corso di conversione, che qui si riporta:

"Art. 1 (Autorizzazione alla contrazione di mutui). - 1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea ed in particolare per gli interventi tra quelli previsti dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dall'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche' per gli interventi di cui all'art. 1, commi 78 e 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il Ministro del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie comunitarie e con istituti di credito, il cui ammortamento e' a totale carico dello Stato.

2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli

stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, sulla base del riparto allo scopo effettuato dal CIPE. All'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al comma 1 dopo le parole: 'il Ministro del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui' e' aggiunta la parola 'quindicennali,'; al comma 2 dopo le parole: 'a decorrere dall'anno 2001' sono aggiunte le parole: 'fino all'anno 2015,'.

3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 485 miliardi per l'anno 1997 e di lire 1745 miliardi annui a decorrere dal 1998 fino al 2012. Al relativo onere per gli anni 1997 e 1998 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio".

- Il testo dell'art. 19 del D.Lgs. n. 96/1993 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488), come successivamente integrato e modificato, e' il seguente:

"Art. 19 (Norme transitorie e finali). - 1. A decorrere dal 15 aprile 1993 e' nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, un commissario liquidatore per l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

2. Il commissario liquidatore provvede a verificare, entro la data del 31 maggio 1993, il conto consuntivo dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno riguardante l'anno 1992 ed il conto consuntivo per il primo quadrimestre 1993. Qualora gli organi della soppressa Agenzia non abbiano provveduto a detti adempimenti, ferme restando le responsabilita' specificamente previste in materia, provvede il commissario liquidatore.

3. Il commissario liquidatore che, per quanto non previsto dal presente decreto, opera con i poteri di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, provvede a liquidare i rapporti giuridici facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia gia' formalmente definiti alla data del 15 aprile 1993 e a definire i rapporti pendenti che le amministrazioni competenti, anche di intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, indicheranno come indilazionabili. Il commissario provvede altresì, a decorrere dal 15 aprile 1993, alle operazioni di trasferimento alle amministrazioni competenti delle attivita', delle funzioni, dei beni strumentali individuando il personale organicamente addetto ad esse ai fini delle operazioni di cui agli articoli 14 e 15, trattenendo, per esigenze di servizio fino al 31 dicembre 1993 anche coloro che non abbiano presentato la domanda di cui all'art. 14, comma 2, secondo le norme del presente decreto e tenendo presente l'esigenza di non determinare soluzioni di continuita' nelle operazioni in corso, utilizzando per lo scopo le risorse derivanti dal Fondo di cui al comma 5. Il commissario provvede inoltre alla temporanea gestione del personale rimasto in servizio, curando gli adempimenti di cui all'art. 14, nonche' all'attivita' di funzionamento ed organizzazione del

proprio ufficio con le predette risorse, sulle quali gravano anche il compenso al predetto commissario liquidatore, determinato con il decreto di nomina o atto equipollente successivo.

4. Il commissario liquidatore provvede, altresì, ad una ricognizione delle competenze residue attribuite al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che non risultino trasferite ad altre amministrazioni ai sensi del presente decreto e ne fa relazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne assume temporaneamente la titolarità.

5. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito un apposito Fondo, da ripartire tra le amministrazioni competenti, al quale affluiscono le disponibilità di bilancio destinate al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto, con esclusione di quelle relative all'art. 5, comma 4, all'art. 12, comma 1, e all'art. 13. Al Fondo affluiscono altresì, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il ricavo dei mutui autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonché le disponibilità di tesoreria relative alle competenze trasferite.

5-bis. Il Fondo di cui al comma 5 è ripartito sulla base di apposite delibere del CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonché delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse. Con la stessa procedura il CIPE può rideterminare entro il 15 maggio di ciascun anno il predetto riparto per gli anni successivi.

5-ter. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, ivi comprese quelle di carattere compensativo tra i capitoli di natura corrente derivanti dal riparto del Fondo di cui al comma 5. Le somme iscritte nei predetti capitoli, non utilizzate alla fine dell'esercizio di competenza, sono conservate nel conto dei residui dell'esercizio successivo per essere trasferite, con decreti del Ministro del tesoro al Fondo di cui al citato comma 5 ed assoggettate a ripartizione secondo le medesime modalità e procedure.

6. Al termine della gestione commissariale, il centro elaborazione dati esistente presso l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno con il personale in servizio alla data del 15 aprile 1993, è attribuito all'amministrazione identificata entro il 30 ottobre 1993 d'intesa con il presidente dell'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Al centro elaborazione dati possono accedere tutte le amministrazioni alle quali sono assegnate competenze ai sensi del presente decreto.

7. Tutte le attività del commissario liquidatore cessano alla data del 31 dicembre 1993: fino alla predetta data il controllo sulle attività del commissario liquidatore è esercitato dal collegio dei revisori dei conti in carica alla 15 aprile 1993, ferme restando le competenze della Corte dei conti. Entro il 31 ottobre 1994 il commissario liquidatore ha l'obbligo di presentazione del conto, verificato dal collegio dei revisori dei conti, relativamente alle attività connesse alla gestione commissariale alla data del 31 dicembre 1993. Analogamente

per tutte le operazioni finanziarie e patrimoniali, attive e passive, compiute successivamente alla predetta data, il commissario liquidatore e' tenuto a rendere il conto, la cui veridicita' e' previamente verificata dal collegio dei revisori dei conti. Per i detti adempimenti si avvale del centro di elaborazione dati, nonche' di un ufficio stralcio contabile costituito, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, da unita' scelte tra il personale gia' appartenente agli uffici bilancio, ragioneria, economato e personale della soppressa Agenzia; nei confronti di tale personale, l'utilizzazione presso le amministrazioni o enti di assegnazione decorre dalla data di rendimento del conto e, comunque, dal 1 novembre 1994. Il commissario liquidatore puo' continuare ad avvalersi di esperti, in numero non superiore a sette unita', da lui designati e nominati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica. I relativi compensi sono determinati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il complessivo limite di spesa non superiore a lire 250 milioni, al cui onere continua a provvedersi a carico del Fondo di cui al comma 5.

8. La Cassa depositi e prestiti provvede all'attuazione delle funzioni attribuitele e ai sensi del presente decreto con gestione autonoma e rendiconto separato".

- Il testo completo dell'art. 4 del D.L. n. 244/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341/1995 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), e' il seguente:

"Art. 4 (Interventi per opere infrastrutturali), - 1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi per grandi opere infrastrutturali nelle aree depresse del territorio nazionale, il Ministro del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui, anche con la Cassa depositi prestiti, con ammortamento a totale carico dello Stato, nei limiti delle risorse di cui al comma 2 e subordinatamente all'adozione, ai sensi dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, di provvedimenti diretti a consentire l'effettivo conseguimento delle risorse stesse.

2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per il 1996, 200 miliardi per il 1997, 340 miliardi per il 1998, 515 miliardi per il 1999, 675 miliardi per l'anno 2000 e di lire 709 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, al cui onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative dotazioni iscritte ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.

3. Le somme derivanti dai mutui contratti ai sensi del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni. Le predette somme sono destinate al finanziamento di opere approvate dal CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e d'intesa con le amministrazioni interessate, con priorita' per interventi di completamento funzionale, per investimenti cofinanziati dall'Unione europea, per investimenti cofinanziati dai privati e per investimenti immediatamente eseguibili, ed affluiscono, sulla base delle delibere di

approvazione del CIPE, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Nell'ambito di tali priorit  una quota delle predette somme pari a lire 600 miliardi e' destinata al finanziamento di interventi relativi ai trasporti rapidi di massa a guida vincolata e tramvie veloci secondo le procedure previste dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni; alla manutenzione ed al completamento delle reti viarie provinciali; ad interventi di metanizzazione. La ripartizione della suddetta quota tra le tipologie di intervento sopra indicate e' effettuata dal CIPE. Il finanziamento relativo ai trasporti rapidi di massa a guida vincolata e tramvie veloci puo' avere carattere integrativo rispetto al finanziamento spettante ai sensi della predetta legge n. 211 del 1992, e successive modificazioni".

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.